SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 123**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1992, n. 300.

Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad un apposito regolamento la determinazione delle attività private, soggette nella vigente disciplina al previo conseguimento di autorizzazioni o di altri atti di consenso, che possano essere intraprese a seguito di denuncia di inizio da parte dell'interessato;

Visto, altresì, l'art. 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che demanda ad apposito regolamento la determinazione dei casi in cui la domanda di rilascio di autorizzazione, licenza, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, si considera accolta qualora all'interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego nel termine fissato;

Ritenuto, a tal fine, di procedere all'emanazione di un unico regolamento;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1989 con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato, tra l'altro, delegato ad esercitare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in applicazione alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e a provvedere agli adempimenti concernenti il pubblico impiego attribuiti dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentite le competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, rispettivamente in data 22 e 30 gennaio 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge, i casi in cui l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'amministrazione competente e quelli in cui la domanda di un atto di consenso, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti.

2. Le attività di cui al comma 1, con l'indicazione della fonte normativa e dell'amministrazione competente, sono elencate nelle allegate tabelle *A*, *B* e *C*, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

3. Sono elencate nella tabella *A* le attività alle quali può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia. Sono elencate nella tabella *B* le attività cui può darsi inizio una volta decorso il termine indicato dalla medesima tabella per ciascun tipo di attività. Sono elencate nella tabella *C* le attività al cui svolgimento si applica il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge.

Art. 3.

Domanda del richiedente

1. I termini di cui agli articoli 19, comma 2, e 20, comma 1, della legge decorrono dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.

2. La denuncia e la domanda devono identificare le generalità del richiedente e le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere; inoltre, alla denuncia o alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del richiedente che indichi la sussistenza dei presupposti, ivi compreso il versamento di eventuali tasse e contributi, e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento di quell'attività. Quando la legge richieda particolari requisiti soggettivi, la denuncia e la domanda devono contenere anche i dati necessari per verificare il possesso o conseguimento dei requisiti stessi.

3. Qualora la denuncia o la domanda del privato non siano regolari o complete, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questi casi il termine di cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolari.

4. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o della domanda.

5. All'atto della presentazione della denuncia o della domanda sarà rilasciata al soggetto interessato una ricevuta recante le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

6. Per la denuncia o la domanda inviate a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della denuncia o della domanda, l'amministrazione comunica all'interessato le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

Art. 4.

Silenzio-assenso

1. L'atto di assenso di cui all'art. 20, comma 1, della legge si considera formato quando la domanda è conforme alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo precedente. Restano ferme le disposizioni legislative che subordinano la formazione dell'atto di assenso a diverse e/o ulteriori condizioni.

2. Quando sia prescritto il versamento di un contributo o di una tassa in relazione all'emanazione di un provvedimento, il contributo o la tassa sono dovuti comunque per il fatto della scadenza del termine per il silenzio-assenso. L'interessato provvede direttamente al versamento nella misura che risulti dovuta per legge, fatto salvo il diritto dell'amministrazione competente di procedere alla riscossione di eventuali differenze o conguagli, nonché di accessori per interessi, soprattasse, maggiorazioni, penalità o sanzioni pecuniarie. Fatte salve diverse disposizioni di legge, il versamento della tassa e del contributo in misura inesatta non priva di efficacia il silenzio-assenso.

Art. 5.

Termini

1. I termini fissati negli allegati *B* e *C* possono essere interrotti una volta sola dall'amministrazione, fatto salvo il disposto dell'art. 3, comma 3, esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibiltà dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati della domanda o della denuncia, che risultino prescritti dalle leggi o dai regolamenti vigenti e che siano diversi da quelli contemplati dall'art. 3, comma 2.

2. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini fissati negli allegati *B* e *C* iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. I termini fissati negli allegati *B* e *C* non sono interrotti da eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima.

Art. 6.

Integrazioni e modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore, il Governo verifica l'attuazione del presente regolamento e, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni che al riguardo provengano dalle singole amministrazioni, predispone le modificazioni necessarie.

Art. 7.

Pubblicità

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le singole amministrazioni, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, danno pubblicità al testo e all'elenco delle attività, assoggettate ai controlli di propria competenza, comprese nelle tabelle allegate, fornendo contestualmente, per i procedimenti ad esse relativi, le indicazioni di cui all'art. 4 della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 2

TABELLA *A*

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE ALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990
ALLE QUALI PUÒ DARSI INIZIO IMMEDIATAMENTE DOPO LA DENUNCIA

Attività	Norma	Autorità competente
Detenzione, commercio ed allevamento colombi viaggiatori	Legge 13 dicembre 1928, n. 3086, art. 2	Ministro interno
Mutamento orario funzionamento scuole non statali d'istruzione secondaria e artistica meramente private	Legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1, commi 1-4 D.lgs.lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4	Ministro pubblica istruzione
Passaggio di gestione di istituzioni scolastiche meramente private d'istruzione secondaria ed artistica	Legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1, commi 1-4 D.lgs.lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4	Ministro pubblica istruzione
Trasferimento sede scuole non statali d'istruzione secondaria ed artistica meramente private	Legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1, commi 1-4 D.lgs.lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4	Ministro pubblica istruzione

Attività	Norma	Autorità competente
Mutamento rappresentante legale persona giuridica che gestisce istituzioni scolastiche meramente private	Legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1, commi 1-4 D.lgs.lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4	Ministro pubblica istruzione
Insegnamento in scuole non statali da parte dei docenti di ruolo di scuole secondarie statali fino al raggiungimento di 24 ore settimanali di lezione	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 91-92 Circolare min. 6 settembre 1975, n. 241	Preside Provveditore agli studi
Funzionamento di scuole materne non statali	R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, artt. 37-45 R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, artt. 122-127	Direttore didattico Provveditore agli studi
Scuole e istituzioni culturali straniere in Italia	Legge 30 ottobre 1940, n. 1636, artt. 1-2 D.lgs.lgt. 24 maggio 1945, n. 412, art. 4, comma 2	Ministro pubblica istruzione
Assolvimento obbligo scolastico tramite «scuola paterna»	Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, art. 8	Direttore didattico Preside
Svolgimento lezioni private ad alunni (esclusi quelli della propria scuola)	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 89	Direttore didattico Preside
Prosecuzione degli studi da parte di alunni italiani presso scuole straniere funzionanti in Italia	Legge 15 marzo 1986, n. 69, articolo unico	Ministro pubblica istruzione
Agibilità per l'esercizio di attività teatrali, senza fini di lucro, da parte di complessi dilettantistici	D.C.G. 14 febbraio 1938, n. 153, artt. 1-2 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 7	Ministro turismo
Esercizio di attività circense e spettacolo viaggiante	Legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 6 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 7	Ministro turismo
Agibilità per l'esercizio attività teatrali da parte compagnie professionali	D.C.G. 14 febbraio 1938, n. 153, artt. 1-2 D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 7	Ministro turismo

TABELLA *B*

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE ALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 CHE POSSONO ESSERE INTRAPRESE UNA VOLTA DECORSO UN CERTO TERMINE DALLA DENUNCIA

Attività	Norma	Autorità competente	Termine per inizio attività
Fecondazione equina ed istituzione e rinnovo di stazioni di monta	Legge 3 febbraio 1963, n. 127, art. 10 D.P.R. 2 novembre 1964, n. 1618, art. 1 e seguenti	Ministro agricoltura	180 gg
Importazione di materiale sementiero per uso sperimentale	Legge 20 novembre 1971, n. 1096, art. 37	Ministro agricoltura	120 gg
Importazione di materiale sementiero per uso di moltiplicazione	Legge 20 novembre 1971, n. 1096, art. 37	Ministro agricoltura	90 gg
Importazione di vegetali e prodotti vegetali in applicazione di norme fitosanitarie	Legge 18 giugno 1931, n. 987, art. 8	Ministro agricoltura	90 gg
Produzione e/o imbottigliamento di aceto	D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, artt. 42-43 D.P.R. 14 marzo 1968, n. 773, art. 2	Ministro agricoltura	90 gg
Produzione di vini spumanti gassificati	D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 13	Ministro agricoltura	90 gg
Processi fisici di deacidificazione degli olii di oliva	Legge 13 novembre 1960, n. 1407, art. 2	Ministro agricoltura	60 gg
Operazioni a premio con offerta di regalo a tutti coloro che acquistano una data merce	R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933, artt. 43-44 e 59	Ministro finanze	30 gg
Produzione e commercio di mangimi	Legge 15 febbraio 1963, n. 281, artt. 4-5 Legge 8 marzo 1968, n. 399, artt. 3-4 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152, art. 2	Ministro interno	90 gg
Utilizzazione di edifici e attrezzature scolastiche fuori dell'orario di servizio per attività culturali, sociali e civili	Legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 12	Capo istituto	30 gg
Trasferimento alunni ad altri istituti in corso d'anno o in altra sede per esami seconda sessione	R.D. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 4-60	Capo istituto	15 gg

Attività	Norma	Autorità competente	Termine per inizio attività
Baccellierato internazionale Iscrizione in apposito elenco d'istituzioni scolastiche associate al sistema IBO	Legge 30 ottobre 1986, n. 738, art. 2	Ministro pubblica istruzione	365 gg
Avvio di una nuova attività industriale comportante il rischio d'incidente rilevante	D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, art. 9	Ministro sanità	60 gg (1)
Immissione sul mercato di una sostanza chimica come tale o in quanto incorporata in un preparato	D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927, art. 6	Ministro sanità	45 gg (2)
Autorizzazione alla produzione a scopo di vendita o alla preparazione per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo d'integratori per mangimi	Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 7 mod. legge 8 marzo 1968, n. 399 D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152	Ministro sanità	120 gg
Registrazione d'integratori per mangimi sia di fabbricazione nazionale che d'importazione	Legge 15 febbraio 1963, n. 281, art. 8, mod. legge 8 marzo 1968, n. 399	Ministro sanità	120 gg
Autorizzazione alla immissione in commercio di specialità medicinali per uso veterinario	R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 162	Ministro sanità	120 gg
Riconoscimento dell'idoneità ad esportare verso i Paesi CEE, a favore d'impianti di macellazione, di laboratori di sezionamento o di depositi frigoriferi	Legge 28 novembre 1971, n. 1073, mod. D.P.R. 21 luglio 1982, n. 728 D.P.R. 8 giugno 1982, n. 503 mod. D.P.R. 17 maggio 1988, n. 193	Ministro sanità	120 gg
Autorizzazione alla raccolta e al deposito di organi e ghiandole per uso opoterapico	D.M. Interno 1° febbraio 1939, in *G.U.* n. 38/1939	Ministro sanità	120 gg
Disciplina della produzione e del commercio degli alimenti prima infanzia e dei prodotti dietetici	Legge 29 marzo 1951, n. 327 D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578	Ministro sanità	180 gg
Disciplina della produzione e del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate	D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255	Ministro sanità	180 gg
Disciplina igienica della produzione e del commercio del latte	D.M. 14 maggio 1988, n. 212	Ministro sanità	360 gg
Attuazione delle direttive CEE relative ai problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne	D.P.R. 17 maggio 1988, n. 194	Ministro sanità	360 gg
Disciplina sulle proteine plasmatiche	D.M. 9 giugno 1983	Ministro sanità	90 gg
Disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei molluschi eduli lamellibranchi	Legge 2 maggio 1977, n. 192	Ministro sanità	90 gg
Disciplina igienico-sanitaria sugli alimenti surgelati	D.M. 15 giugno 1971	Ministro sanità	120 gg
Autorizzazioni all'installazione ed uso apparecchiature a risonanza magnetica nucleare superiori a 2 TESLA	D.M. 2 agosto 1991, s.o. n. 51 in *G.U.* 20 agosto 1991, n. 194 (D.P.C.M. 1° agosto 1985, *G.U.* del 6 agosto 1985)	Ministro sanità	365 gg
Autorizzazione al prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (previsto solo per case di cura private)	Legge 2 dicembre 1975, n. 644 D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 Legge 13 luglio 1990, n. 198	Ministro sanità	365 gg
Autorizzazione al trapianto di parti di cadavere e di rene da vivente a scopo terapeutico (consentita solo per le strutture pubbliche)	Legge 2 dicembre 1975, n. 644 D.P.R. 16 giugno 1977, n. 409 Legge 26 giugno 1967, n. 458	Ministro sanità	365 gg
Autorizzazione alle attività di plasmaferesi produttiva da donatore volontario	D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256 Legge 4 maggio 1990, n. 107, art. 24	Ministro sanità	180 gg
Riconoscimento ed equiparazione dei titoli infermieristici rilasciati a cittadini extracomunitari	D.M. 5 marzo 1991, n. 174, art. 2	Ministro sanità	30 gg
Riconoscimento o equipollenza dei titoli professionali in materia di esercizio professioni ed arti ausiliarie sanitarie	Legge 8 novembre 1984, n. 752 D.M. 16 luglio 1986	Ministro sanità	180 gg

(1) Dopo presentazione di notifica e perizia giurata.

(2) Dopo formale presentazione unità di notifica del Ministero della sanità di regolare e completa notifica ex art. 6 del D.P.R. n. 927.

TABELLA C

ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOTTOPOSTE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 CON INDICAZIONE DEL TERMINE ENTRO CUI LA RELATIVA DOMANDA SI CONSIDERA ACCOLTA

Attività	Norma	Autorità competente	Termine per la formazione del silenzio-assenso
Pubblicazione da parte di dipendenti del Ministero di scritti su temi rilevanti per la P.A. Effettuazione conferenze, ecc.	D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 148	Ministro affari esteri	90 gg
Etichette vini e spumanti	D.M. 28 marzo 1987, artt. 1 e seguenti	Ministro agricoltura	120 gg
Etichette vini da tavola ad indicazione geografica	D.M. 9 dicembre 1983, artt. 1 e 2	Ministro agricoltura	120 gg
Esercizio centri di imballaggio uova	Legge 3 maggio 1971, n. 419, art. 2	Ministro agricoltura	120 gg
Attestazione della regolarità di campioni di vino per acetificazione	D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 42 D.P.R. 14 marzo 1968, n. 773, art. 2	Ministro agricoltura	90 gg
Iscrizione cooperative registro prefettizio	R.D. 12 febbraio 1911, n. 278, art. 14 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, artt. 13 e 14 Legge 2 aprile 1951, n. 302, art. 1	Ministro interno	180 gg
Deposito oli minerali per uso commerciale e industriale	R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, artt. 11 e segg. Legge 7 maggio 1965, n. 460, art. 1	Ministro interno	180 gg
Acquisto carni AIMA	D.M. 2 luglio 1987, n. 287, art. 10 Regolamento CEE 22 settembre 1989, n. 2848, art. 1	Ministro interno	30 gg
Costruzione in prossimità delle autostrade in deroga alle distanze prescritte per legge	Legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9	Ministro lavori pubblici	90 gg
Iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative produzione e lavoro	D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 22	Ministro lavoro	210 gg
Iscrizione nel registro dei facchini	Legge 3 maggio 1955, n. 407, art. 6	Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione	90 gg
Iscrizione nel registro committenti per il lavoro a domicilio	Legge 18 dicembre 1973, n. 877, art. 5	Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione	90 gg
Conduzione generatori di vapore Dichiarazione di equipollenza dei certificati di abilitazione	D.M. 1° marzo 1974, artt. 20, 21 e 22	Ispettorato lavoro	90 gg
Conduzione impianti termici Equipollenza certificati di abilitazione rilasciati per la conduzione dei generatori di vapore	D.P.R. 24 ottobre 1967, n. 1288, art. 2 Legge 13 luglio 1966, n. 615, art. 16	Ispettorato lavoro	90 gg
Progetti per lo svolgimento dell'attività di formazione lavoro	D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 3	Ministro lavoro	30 gg
Esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo	R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 55	Capo del compartimento marittimo	90 gg
Esercizio da parte del personale direttivo e ispettivo di attività che non presuppongono iscrizione obbligatoria in albi professionali tenuti da apparati pubblici Esercizio di libere professioni da parte del personale docente che non siano di pregiudizio all'assolvimento della funzione docente	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 92	Direttore didattico Preside	30 gg

Attività	Norma	Autorità competente	Termine per la formazione del silenzio-assenso
Servizio di ristoro od altro da parte di imprese all'interno dell'edificio scolastico	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, artt. 4 e 6	Direttore didattico Preside	30 gg
Consulenze e/o incarichi connessi ad attività artistiche, culturali, sportive (gestite dal CONI) nazionali ed internazionali Congressi professionali	D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 65	Ministro pubblica istruzione	15 gg
Collaborazione in attività di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap delle fondazioni con finalità filantropiche, religiose, ecc.	Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 17	Ministro pubblica istruzione	30 gg.
Costituzione di società per azioni e in accomandita per azioni	Legge 4 giugno 1985, n. 281, art. 21	Ministro tesoro	60 gg
Ricorso a procedure diverse per cessioni al pubblico di azioni delle società conferitarie	Legge 30 luglio 1990, n. 218, artt. 2, 5 e 6	Ministro tesoro	90 gg
Acquisto di altra partecipazione di controllo in una società bancaria	Legge 30 luglio 1990, n. 218, artt. 2, 5 e 6	Ministro tesoro	90 gg
Operazioni con cui l'ente conferente perde il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società conferitaria	Legge 30 luglio 1990, n. 218, artt. 2, 5 e 6	Ministro tesoro	180 gg
Operazioni che comportano la perdita del diritto di voto	Legge 30 luglio 1990, n. 218, artt. 2, 5 e 6	Ministro tesoro	90 gg
Modifica titolo di film	Legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 40	Ministro turismo	180 gg

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 19. — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico-artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

5. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 20 — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formata, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Il D.P.C.M. 4 agosto 1989 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 20 settembre 1989.

— La legge n. 93/1983 è la legge quadro sul pubblico impiego.

Nota all'art. 1:

— Per il titolo della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 3:

— Per il testo degli articoli 19 e 20 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

— Si trascrive il testo dell'art. 8 della medesima legge n. 241/1990:

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazionemedesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

Nota all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

Nota alle tabelle A e B:

— Per il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

Nota alla tabella C:

— Per il testo dell'art. 20 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo.

92G0341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Caivano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Caivano (Napoli) a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Napoli n. 008372/Gab. del 26 marzo 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caivano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaspare Mannelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caivano (Napoli) — il quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venti consiglieri in data 26 marzo 1992.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caivano (Napoli) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaspare Mannelli.

Roma, 27 aprile 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2507

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Capoterra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Capoterra (Cagliari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cagliari n. 206/1° Sett. del 30 marzo 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Capoterra (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Battista Tuveri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Capoterra (Cagliari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 29 gennaio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 27, 28 e 29 marzo 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per fa luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capoterra (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Battista Tuveri.

Roma, 27 aprile 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Portoscuso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Portoscuso (Cagliari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cagliari n. 444/1° Sett. del 25 marzo 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Portoscuso (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Ivo Deidda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Portoscuso (Cagliari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 23 gennaio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 18, 20 e 22 marzo 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Portoscuso (Cagliari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Ivo Deidda.

Roma, 27 aprile 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1992.

Sostituzione di un commissario straordinario per la gestione dell'amministrazione comunale di Brugnato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1991 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Brugnato (La Spezia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Mario Rosario Ruffo;

Considerato che motivi di servizio non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Maria Gabriella Folino è nominata commissario straordinario al comune di Brugnato (La Spezia) in sostituzione del dott. Mario Rosario Ruffo con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

92A2506

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 maggio 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione distaccata di Licata della pretura circondariale di Agrigento.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. P. 92-1055 Gab in data 13 febbraio 1992 e n. P. 92-2068 Gab in data 28 marzo 1992 del presidente della corte d'appello di Palermo con le quali si comunica che la sezione distaccata di Licata della pretura circondariale di Agrigento non e stata in grado di funzionare il giorno 14 ottobre 1991, a causa della inagibilità dei locali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Licata della pretura circondariale di Agrigento il giorno 14 ottobre 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 maggio 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A2490

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 maggio 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «San Biagio», in Rapolla.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 25 gennaio 1990 con il quale la società cooperativa agricola «San Biagio», con sede in Rapolla (Potenza), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Lorusso Vito ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 1991 con il quale il predetto è stato sostituito nell'incarico dal dott. avv. Lucio Lacerenza;

Vista la lettera del 24 aprile 1991 con la quale quest'ultimo ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. avv. Lucio Lacerenza nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

L'avv. Vito Venezia, nato a Tolve (Potenza) il 24 settembre 1946 e residente a Potenza, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «San Biagio», con sede in Rapolla (Potenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 25 gennaio 1990, in sostituzione del dott. avv. Lucio Lacerenza che ha rinunciato all'incarico conferitogli.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro: MARINI

92A2465

DECRETO 5 maggio 1992.

Scioglimento della società cooperativa «Montevergine», in Rotondi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che la società cooperativa «Montevergine», con sede in Rotondi (Avellino), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Esaminata la situazione della società cooperativa «Montevergine», con sede in Avellino (già «Panorama» e «Bellaria» con sede rispettivamente in Napoli ed Avellino);

Considerato che presso il tribunale di Napoli l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 1987;

Considerato che l'ente con la nuova denominazione sociale «Montevergine» non ha depositato alcun bilancio presso il tribunale di Avellino, competente per territorio a seguito dell'ultimo trasferimento della sede;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta la necessità della nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Montevergine», con sede in Rotondi (Avellino), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Umberto De Falco, nato a Benevento l'11 agosto 1959 e ivi residente in via III Settembre, 47, è nominato commissario liquidatore.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro: MARINI

92A2491

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 30 gennaio 1992.

Approvazione del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1899, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Siena;

Visto il regio decreto 4 febbraio 1900, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 1° giugno 1900, con il quale i laghi di Chiusi e di Montepulciano sono stati radiati dall'elenco su menzionato;

Visti i regi decreti 9 settembre 1903, 17 febbraio 1907, 26 febbraio 1920, 5 novembre 1925, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1903, n. 241; 14 marzo 1907,

n. 62; 18 giugno 1920, n. 143 e 22 gennaio 1926, n. 17, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo, secondo, terzo e quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 giugno 1967, n. 720; 6 novembre 1967, n. 860; 1° giugno 1968, n. 323; 4 marzo 1969, n. 121; 8 luglio 1971, n. 1407; 8 novembre 1976, n. 674; 11 gennaio 1978, n. 1684, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1967, n. 240; 3 febbraio 1968, n. 30; 21 settembre 1968, n. 241; 13 maggio 1969, n. 121; 22 gennaio 1972, n. 19; 4 giugno 1977, n. 151; 22 febbraio 1978, n. 233, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di cui trattasi;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1990, n. 962, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti d'istruttoria esperita su tale schema a norma di legge, dei quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, per cui è necessario provvedere alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche;

Sentita la regione Toscana, che si è pronunziata con lettera n. 4297 del 1° settembre 1976 dell'assessorato dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 424 dell'adunanza del 24 ottobre 1991;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

È approvato il dodicesimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 30 gennaio 1992

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1992
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 153

SCHEMA DEL DODICESIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI SIENA

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
47/2	Sorgente del Picciolo	T. Pesa	Radda in Chianti	Nel raggio di m 300 dalla scaturigine più abbondante	—
1/1	Pozzi del Rotone	Canale Maestro della Chiana	Torrita in Siena	—	
53/1	Sorgente Acquabona Salaiola Doccia 1 e Doccia 2	Fosso di Doccia	Casole d'Elsa	Nel raggio di m 300 di ciascuna sorgente	—

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

92A2464

DECRETO 15 maggio 1992.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse;

Vista la delibera del consiglio comunale dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 24 gennaio 1992, n. 4;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 12 febbraio 1992, n. 192;

Vista la delibera dell'azienda di promozione turistica di Grosseto, in data 19 febbraio 1992, n. 666;

Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 6 febbraio 1992, n. 450;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

A) Dal 20 luglio 1992 al 28 agosto 1992 è vietato l'afflusso nell'isola del Giglio (Grosseto) di autoveicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa.

B) Dalla data di pubblicazione del presente decreto sino al 31 dicembre 1992 è vietato l'afflusso, nell'isola del Giglio (Grosseto), agli autobus appartenenti ad imprese non aventi sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza dei divieti di cui al punto *A)* dell'art. 1 possono affluire nell'isola:

a) autoveicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune;

b) autoveicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

c) autoveicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/88, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

e) autoveicoli per trasporto merci, sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico compeggio esistente nell'isola.

Durante il periodo di vigenza del divieto di cui al punto *B)* dell'art. 1, possono affluire nell'isola gli autobus appartenenti ad imprese aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Art. 3.

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila così come previsto dal comma 2 dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma 3 dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 4.

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 maggio 1992

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

92A2492

DECRETO 15 maggio 1992.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole Eolie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI INTESA CON

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Viste le leggi 20 giugno 1966, n. 599 e 23 marzo 1990, n. 67, concernenti limitazioni alla circolazione stradale nelle piccole isole, che attribuiscono al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le amministrazioni comunali interessate e la locale azienda autonoma di soggiorno e turismo, la facoltà di vietare, nei mesi di più intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente siano fatti affluire nelle stesse;

Vista la delibera della giunta municipale di Lipari (Messina) in data 20 novembre 1991, n. 1286;

Vista la delibera presidenziale dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo delle isole Eolie, in data 15 gennaio 1992, n. 017;

Vista la nota della regione siciliana - assessorato regionale turismo comunicazioni e trasporti, gruppo 6/TR, n. 1403 in data 4 marzo 1992, che esprime parere favorevole all'emanazione del decreto di limitazione dell'afflusso dei veicoli, nel periodo 1° luglio-31 agosto 1992, sulle isole di Vulcano, Filicudi, Stromboli, Panarea e Lipari con le deroghe e le puntualizzazioni indicate nella domanda inoltrata al Ministero dei lavori pubblici dal sindaco del comune di Lipari;

Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 17 marzo 1992, n. 340;

Vista la nota della prefettura di Messina in data 30 gennaio 1992, n. 403/Gab.;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1992 al 31 agosto 1992 è vietato l'afflusso di veicoli a motore sulle isole del comune di Lipari con le seguenti precisazioni:

A) Vulcano e Filicudi: divieto di sbarco a tutti gli autoveicoli motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Lipari, con la sola deroga per i villeggianti che abbiano la necessità del proprio mezzo di trasporto e che dimostrino di essere proprietari di case o di essere in possesso di prenotazione confermata per alloggiare in zone ricettive e distanti da Vulcano Porto, e Filicudi Porto ed a condizione che gli stessi intendano trascorrere nelle predette isole un periodo di soggiorno non inferiore a trenta giorni. Divieto di sbarco a caravan e auto-caravan con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi esistenti.

B) Stromboli e Panarea: divieto assoluto di sbarco per autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori senza alcuna deroga, ad eccezione di quelli adibiti al trasporto merci.

C) Lipari: divieto di sbarco a caravan e auto-caravan con deroga solo per coloro che dimostrino di avere la prenotazione confermata nei campeggi.

Art. 2.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979 del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 3.

All'assessorato alla viabilità e traffico del comune di Lipari è consentito, per provate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 4.

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire unmilionecinquecentomila così come previsto dal comma 2 dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966, n. 599, modificato dal comma 3 dell'art. 113 e dell'art. 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5.

Il prefetto di Messina è incaricato di assicurare la esecuzione del presente decreto e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti per tutto il periodo considerato.

Roma, 15 maggio 1992

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

92A2493

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 febbraio 1992.

Assegnazione di quote di produzione di zucchero dalla campagna 1992-93.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento CEE n. 1785/81 del 30 giugno 1981, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento CEE n. 193 del 26 giugno 1982, e successive modificazioni, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero;

Vista la delibera del 7 marzo 1984, con la quale il CIPE ha approvato gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel piano di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero, di cui alla legge 11 ottobre 1983, n. 546 ed alla legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Vista la delibera del 20 dicembre 1990, con la quale il CIPE ha approvato l'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 209;

Visti i piani specifici di intervento approvati dal CIPE ai sensi della richiamata legge 19 dicembre 1983, n. 700;

Visto il decreto 28 febbraio 1991 e successive modifiche relativo alla determinazione delle quote A e B per lo zucchero e per l'isoglucosio adottato ai sensi del regolamento CEE n. 1785/81 e sulla base degli orientamenti e degli indirizzi del piano bieticolo saccarifero;

Viste le domande e le relative delibere dei consigli di amministrazione delle società: SFIR S.p.a. - Soc. fondiaria industriale romagnola, con sede in Cesena (Forlì) del 25 febbraio 1992; Ponteco zuccheri S.p.a., con sede in Pontelagoscuro (Ferrara) del 24 febbraio 1992; della Finanziaria saccarifera italo iberica S.p.a., con sede in Milano del 24 febbraio 1992 e dell'Unione saccarifera emiliana - USE S.p.a., con sede in Milano del 24 febbraio 1992, con le quali è stato deciso di chiedere la ricostituzione del Gruppo SFIR a partire dalla campagna 1992-93, da considerare, ai fini della gestione delle quote comunitarie, come un'unica impresa produttrice di zucchero, nella quale devono intendersi confluite le quote delle singole società, così individuate: SFIR S.p.a. Soc. fondiaria industriale romagnola q.li 498.728,3 di quota A e q.li 101.305 di quota B per un totale di 600.033,3 q.li; Ponteco zuccheri q.li 498.728,4 di quota A e q.li 101.305 di quota B per un totale di 600.033,4 q.li; Finanziaria saccarifera italo iberica q.li 747.844 di quota A e q.li 112.156 di quota B per un totale di 860.000 q.li; Unione saccarifera emiliana - USE q.li 498.728,3 di quota A e q.li 101.305 di quota B per un totale di 600.033,3 q.li;

Considerato che in base all'art. 9 del regolamento CEE n. 193/1982 può considerarsi come impresa produttrice di zucchero un gruppo di imprese produttrici di zucchero, collegate tra di loro sul piano tecnico, economico e strutturale, e responsabili in solido per gli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria, segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole e che, pertanto, le richiamate domande possono essere accolte con la ricostituzione del Gruppo SFIR, a partire dalla campagna 1992-93;

Considerato che lo stabilimento di Strongoli gestito dall'ESAC (Ente regionale di sviluppo agricolo in Calabria) è stato posto in vendita dal tribunale di Roma, sezione fallimentare, con procedura n. 930 - Liquidazione beni concordato preventivo Nusam;

Visto l'accordo sottoscritto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dall'assessore regionale della Calabria, dal Gruppo SFIR e da altre parti interessate relativo alla cessazione dell'attività saccarifera dello zuccherificio di Strongoli prima della campagna 1992 come pure relativo alle misure di accompagnamento connesse con detta cessazione di attività ed in particolare all'impegno assunto dal Gruppo SFIR, per un periodo di quattro campagne compresa quella del 1992, a ritirare tutte le bietole prodotte nel bacino bieticolo di Strongoli accollandosi i relativi oneri di trasporto, sino ad un massimo corrispondente a 100.000 q.li di zucchero; accordo alla cui osservanza da parte della SFIR viene subordinata la maggiorazione di quota attribuita alla Finanziaria saccarifera italo iberica del predetto Gruppo;

Considerata la necessità di attribuire le quote assegnate all'ESAC pari a q.li 191.288 di quote A e q.li 28.712 di quote B, alle altre società saccarifere che continuano l'attività di trasformazione delle bietole nell'area del Mezzogiorno continentale e, cioè, al Gruppo SFIR e alla Società zuccherificio del Molise S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 193/82 è costituito, a partire dalla campagna 1992-93, il Gruppo SFIR, Cesena, tra le società: SFIR S.p.a., con sede in Cesena, Ponteco zuccheri S.p.a., con sede in Pontelagoscuro, Finanziaria saccarifera italo iberica S.p.a., con sede in Milano, Unione saccarifera emiliana - USE S.p.a., con sede in Milano.

La società SFIR, quale capofila, gestisce i rapporti con gli organismi preposti al settore bieticolo-saccarifero segnatamente nei confronti dell'AIMA.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 25, par. 2, secondo comma, del regolamento CEE n. 1785/81 del Consiglio, richiamato nelle premesse, sono assegnate le seguenti quote di produzione, espresse in quintali netti di zucchero bianco, indicate a fianco di ciascuna impresa produttrice di zucchero, a partire dalla campagna 1992-93:

Imprese produttrici di zucchero	Quote A	Quote B
Gruppo Eridania - Zuccherifici nazionali S.p.a. - corso Podestà, 2 - GENOVA	7.430.725	1.484.775
Gruppo SFIR - Via P. Togliatti, 9 - FORLIMPOPOLI (Forlì)	2.244.029	416.071
Gruppo Sadam zuccherifici - Divisione della S.E.C.I. S.p.a. - Largo Toniolo, 6 - ROMA	1.374.192	206.108
Cooperativa produttori bieticoli Co.Pro.B. S.r.l. - Via Mora, 56 - MINERBIO (Bologna)	853.200	174.000
Zuccherificio Castiglionese S.p.a. - Via Curtatone, 3 - ROMA	434.000	65.100
Zuccherificio del Molise S.p.a. - TERMOLI (Campobasso)	613.344	96.156
Industria sarda zuccheri - ISZ - S.p.a. - VILLASOR (Cagliari)	250.510	40.290
ESAC - Ente sviluppo agricolo in Calabria - Viale Trieste, 93 - COSENZA	—	—

Roma, 29 febbraio 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

92A2512

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 aprile 1992.

Determinazione del numero degli studenti ammissibili presso l'Università della Calabria, in Cosenza, per l'anno accademico 1991-92.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 13 della legge 12 febbraio 1968, n. 442, che ha istituito l'Università statale degli studi della Calabria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, con il quale è stato approvato lo statuto del predetto Ateneo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 927 e 27 settembre 1980, n. 1031, con i quali sono stati istituiti i corsi di laurea in «chimica», in «scienze geologiche» ed in «scienze biologiche»;

Visti i decreti ministeriali 23 giugno 1972, 18 luglio 1973, 30 agosto 1974, 11 ottobre 1976, 30 ottobre 1976, 20 ottobre 1981 e 25 marzo 1982, con i quali è stato disposto, per gli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75, 1976-77, 1981-82, l'inizio dei corsi;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 concernente l'approvazione del piano quadriennale di sviluppo delle Università per gli anni 1986-90, nel quale sono comprese le istituzioni dei corsi di laurea in economia aziendale ed in scienze statistiche, demografiche ed attuariali presso l'Università degli studi della Calabria;

Visti i decreti rettorali numeri 592 e 240 rispettivamente del 19 settembre 1989 e dell'8 agosto 1990, con i quali sono stati inclusi, nello statuto dell'Università della Calabria, gli ordinamenti degli studi dei corsi di laurea in economia aziendale ed in scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Unversità degli studi della Calabria, che ha proposto il numero degli studenti ammissibili ai vari corsi di laurea in rapporto alla disponibilità delle strutture, come richiesto dall'art. 13 della legge n. 442/1968 sopra citata;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la ripartizione proposta dal rettore dell'Ateneo di cui trattasi, in ragione delle motivazioni adottate dallo stesso, con la lettera n. 3183 del 3 marzo 1992 di trasmissione del verbale dell'adunanza del consiglio di amministrazione del 29 luglio 1991, n. 20;

Decreta:

Il numero degli studenti che possono, nell'anno accademico 1991-92, essere ammessi ai corsi di laurea funzionanti nell'Università degli studi della Calabria, è stabilito come segue:

Facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria civile	n. 288	unità
corso di laurea in ingegneria meccanica	» 86	»
corso di laurea in ingegneria chimica	» 67	»
corso di laurea in ingegneria gestionale	» 86	»
corso di laurea in ingegneria informatica	» 115	»

Facoltà di scienze economiche e sociali:

corso di laurea in scienze economiche e sociali (indirizzi: economico e sociale)	n. 288	unità
corso di laurea in economia aziendale	» 240	»
corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali	» 240	»

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

corso di laurea in chimica	n. 58	unità
corso di laurea in fisica	» 58	»
corso di laurea in matematica	n. 77	unità
corso di laurea in scienze biologiche	» 77	»
corso di laurea in scienze geologiche	» 67	»
corso di laurea in scienze naturali	» 67	»

Facoltà di lettere e filosofia:

corso di laurea in lettere (indirizzi: classico e moderno)	n. 173	unità
corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)	» 163	»
corso di laurea in storia	» 125	»
corso di laurea in filosofia	» 96	»
orso di laurea in disciplina delle arti, musica e spettacolo	» 77	»
corso di diploma in informatica (scuola diretta a fini speciali con didattica a distanza)	» 180	»

Roma, 21 aprile 1992

Il Ministro: RUBERTI

92A2513

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 26 maggio 1992.

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui alle elezioni del 5 e 6 aprile 1992, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata e integrata dalla legge 18 novembre 1981, n. 659;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 413, avente per oggetto l'aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza, in data 26 maggio 1992 ha determinato il piano di ripartizione del contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 26 maggio 1992

p. *Il Presidente:* RODOTÀ

Il segretario generale: MARRA

ALLEGATO

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata e integrata dalla legge 18 novembre 1981, n. 659;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 413, avente per oggetto l'aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo finanziario ai partiti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui alle elezioni del 5 e 6 aprile 1992;

Preso atto della avvenuta proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali;

Vista la comunicazione del servizio prerogative e immunità della Camera dei deputati in data 28 aprile 1992;

Vista la comunicazione del servizio delle prerogative e delle immunità del Senato della Repubblica in data 22 aprile 1992;

Tenuto conto dei voti ottenuti nelle elezioni politiche del 5 e 6 aprile 1992 dai partiti politici, ai sensi della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificata e integrata dalla legge 18 novembre 1981, n. 659;

Decreta:

Il piano di ripartizione del contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, è così determinato:

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER IL RINNOVO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI CUI ALLE ELEZIONI DEL 5 E 6 APRILE 1992, AI SENSI DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

PARTITI POLITICI	Voti ottenuti	20% del contributo	80% del contributo	Totale
Democrazia Cristiana (DC)	11.637.569	428.571.428	7.457.025.794	7.885.597.222
Partito Democratico della Sinistra (PDS)	6.317.962	428.571.428	4.048.371.753	4.476.943.181
Partito Socialista Italiano (PSI)	5.343.808	428.571.428	3.424.161.361	3.852.732.789
Lega Lombarda	3.395.384	428.571.428	2.175.666.249	2.604.237.677
Rifondazione Comunista	2.198.355	428.571.428	1.408.643 847	1.837.215.275
Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale (MSI-DN)	2.104 927	428.571.428	1.348.777.821	1.777.349.249
Partito Repubblicaco Italiano (PRI)	1.723.756	428.571.428	1.104.534.201	1.533.105.629
Partito Liberale Italiano (PLI)	1.121.854	428.571.428	718.852.386	1.147.423.814
Federazione dei Verdi	1.088.074	428.571.428	697.207.115	1.125.778.543
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI)	1.066.672	428.571.428	683.493.318	1.112.064.746
La Rete - Movimento per la Democrazia	730.293	428.571.428	467.951.147	896.522.575
Lista Pannella	486.344	428.571.428	311.635.513	740.206.941
Partito Popolare Sud Tirolese (PPST)	198.431	428.571.428	127.148.987	555.720.415
Lista Valle d'Aosta	41.404	428.571.428	26.530.516	455.101.944
Totali . . .	37.454.833	5.999.999.992	24.000.000.008	30.000.000.000

92A2540

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 6ª seduta pubblica per venerdì 29 maggio 1992, alle ore 11,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di decreti-legge.

92A2558

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
509 Roma	Gioielli Italia	Roma	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Creazioni Paillettes di Maton Jean Claud, con sede in Vinchio, già assegnataria del marchio 16 AT, è decaduta dalla concessione del marchio stesso a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

Tale ditta, risultata irreperibile, è stata sollecitata alla restituzione dei nove punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali n. 21 del 14 marzo 1992 dalla prefettura di Asti, rimasta senza esito.

Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Asti.

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
270 PD	Creazione d'elite di Bisacco N. & C.	Limena
777 Roma	Didone Fabrizio	Roma
782 Roma	«Divi» di Didone Giovanni e Vita Paolo	Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi ed hanno restituito i relativi punzoni, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
83 AP	Dimex International	Ascoli Piceno	3
1115 VI	Lo Smeraldo di Danese A.	Vicenza	3

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
81 AP	Basili Matilde	Monterubbiano
86 AP	Sbaffoni Mario	Grottazolina
89 AP	Aurum di Menotti Alessandra	Porto S. Giorgio
24 BL	Moletta Auro Mario Salvatore	Cortina d'Ampezzo
66 BG	Morotti Angelo	Nembro
35 CO	Frigerio Giovanni	Como
108 FO	Martignoni Mauro Martignoni Roberto	Rimini
4 OR	Cappello Angelo	Oristano
118 PD	Maretto Giuseppe	Padova
39 PG	Cardinali Fausto	S. Giustino
900 VI	Cappello Sergio	Vicenza
1485 VI	Stylaureo Salvato di Salvato Daniela & C.	Mont.llo C.otto
1584 VI	Alexander di Corolli Roberto	Vicenza
1675 VI	Cenere Mariano S.a.s.	Bassano
1697 VI	Gobbato Carlo	Vicenza
1736 VI	Morbin Sandra	Vicenza
1815 VI	M.B. di Baldini Mirco	Arsiero

92A2515

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica di S. Bartolomeo del Fossato ad accettare una donazione

Con decreto n. 472/92 Sett. II/2° del 6 aprile 1992, del prefetto della provincia di Genova, il direttore didattico del circolo di S. Bartolomeo del Fossato (Genova), è stato autorizzato ad accettare una donazione disposta dal genitore di un ex alunno, consistente in una fotocopiatrice del valore di L. 2.000.000.

92A2519

Autorizzazione alla direzione didattica di Candelo ad accettare una donazione

Con decreto n. 1547 del 9 aprile 1992, del prefetto della provincia di Vercelli, il direttore didattico di Candelo (Vercelli) è stato autorizzato ad accettare una donazione disposta dalla Cassa di risparmio di Biella e consistente in una fotocopiatrice del valore di L. 1.900.000.

92A2520

MINISTERO DEL TESORO

Rivalutazione annuale del capitale dei certificati del Tesoro reali

Con decreto ministeriale 20 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 3 agosto 1983, è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro rivalutabili annualmente nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori.

A termini dell'art. 5 del suddetto decreto, modificato dal decreto ministeriale 30 marzo 1990, la rivalutazione avviene all'inizio di ogni anno di durata dei titoli successivo al primo e a scadenza, sulla base dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori, comunicato dall'ISTAT l'anno stesso, concernente l'incremento registrato nell'anno solare precedente.

In relazione a quanto sopra, e sulla base di quanto comunicato dall'ISTAT, si rende noto che la variazione percentuale del predetto indice, verificatasi nell'anno 1991 rispetto all'anno precedente, è del 6 per cento.

92A2543

N. 97

Corso dei cambi del 20 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1202 —	1202 —	1202 —	1202 —	1202 —	1202 —	1202,070	1202 —	1202 —	
E.C.U.	1546 —	1546 —	1547 —	1546 —	1546 —	1546 —	1546,200	1546 —	1546 —	
Marco tedesco	752,850	752,850	753,500	752,850	752,850	752,850	752,850	752,850	752,850	
Franco francese	223,790	223,790	224,250	223,790	223,790	223,790	223,840	223,790	223,790	
Lira sterlina	2204,200	2204,200	2205 —	2204,200	2204,200	2204,200	2204,740	2204,200	2204,200	-
Fiorino olandese	668,520	668,520	668,500	668,520	668,520	668,520	668,570	668,520	668,520	--
Franco belga	36,568	36,568	36,580	36,568	36,568	36,568	36,572	36,568	36,568	
Peseta spagnola	12,028	12,028	12,080	12,028	12,028	12,028	12,032	12,028	12,028	-
Corona danese	194,730	194,730	194,975	194,730	194,730	194,730	194,740	194,730	194,730	
Lira irlandese	2010 —	2010 —	2010 —	2010 —	2010 —	2010 —	2009,950	2010 —	2010 —	—
Dracma greca	6,331	6,331	6,340	6,331	6,331	6,331	6,332	6,331	6,331	
Escudo portoghese	9,030	9,030	9,050	9,030	9,030	9,030	9,039	9,030	9,030	
Dollaro canadese	1004,700	1004,700	1006 —	1004,700	1004,700	1004,700	1004,500	1004,700	1004,700	—
Yen giapponese	9,279	9,279	9,265	9,279	9,279	9,279	9,278	9,279	9,279	—
Franco svizzero	819,600	819,600	820 —	819,600	819,600	819,600	819,680	819,600	819,600	—
Scellino austriaco	106,956	106,956	107,050	106,956	106,956	106,956	106,972	106,956	106,956	—
Corona norvegese	192,810	192,810	193 —	192,810	192,810	192,810	192,880	192,810	192,810	—
Corona svedese	208,960	208,960	209 —	208,960	208,960	208,960	208,980	208,960	208,960	—
Marco finlandese	277,120	277,120	277 —	277,120	277,120	277,120	277,130	277,120	277,120	—
Dollaro australiano	908,500	908,500	908 —	908,500	908,500	908,500	908,500	908,500	908,500	—

Media dei titoli del 20 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,175
» » » 21- 4-1987/94	88,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,150
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,075
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,125
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,125
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,200
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 20- 7-1987/92	98,950
» » » » 19- 8-1987/92	100 —
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,025
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	100 —
» » » »	1- 4-1988/93	99,950
» » » »	1- 5-1988/93	100,300
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	100,550
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	100,125
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,875
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,700
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,650
» » » »	1-11-1988/93	100,400
» » » »	18-11-1987/93	99,975
» » » »	19-12-1986/93	100 —
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,150
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,675
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,900
» » » »	1- 2-1985/95	100,400
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,725
» » » »	1- 4-1985/95	98,850
» » » »	1- 5-1985/95	99,975
» » » »	1- 5-1990/95	99,600
» » » »	1- 6-1985/95	99,350
» » » »	1- 7-1985/95	99,825
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,400
» » » »	1- 9-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1990/95	99,650
» » » »	1-10-1985/95	99,025
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99,150
» » » »	1-11-1990/95	99,475
» » » »	1-12-1985/95	99,175
» » » »	1-12-1990/95	99,900
» » » »	1- 1-1986/96	99,225
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,350
» » » »	1- 1-1991/96	99,750
» » » »	1- 2-1986/96	99,775
» » » »	1- 2-1991/96	99,650
» » » »	1- 3-1986/96	99,700
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,650
» » » »	1- 6-1986/96	99,950
» » » »	1- 7-1986/96	99,975
» » » »	1- 8-1986/96	99,325
» » » »	1- 9-1986/96	99,250
» » » »	1-10-1986/96	99,525
» » » »	1-11-1986/96	99,625
» » » »	1-12-1986/96	98,750
» » » »	1- 1-1987/97	98,775
» » » »	1- 2-1987/97	99,150
» » » »	18- 2-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1987/97	99,100
» » » »	1- 4-1987/97	98,775
» » » »	1- 5-1987/97	99,050
» » » »	1- 6-1987/97	99,925
» » » »	1- 7-1987/97	99,600
» » » »	1- 8-1987/97	99,150
» » » »	1- 9-1987/97	98,925
» » » »	1- 3-1991/98	98,725
» » » »	1- 4-1991/98	98,475
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98,550
» » » »	1- 6-1991/98	98,775
» » » »	1- 7-1991/98	98,800
» » » »	1- 8-1991/98	98,650
» » » »	1- 9-1991/98	98,650
» » » »	1-10-1991/98	98,425
» » » »	1-11-1991/98	98,400

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 6-1992	99,950
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,675
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,750
» » »	12,50%	1-10-1992	99,900
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	99,900
» » »	12,50%	1-11-1993	100 —
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,995
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,525
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,125
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,125
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,225
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,300
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1996	98,450
» » »	12,50%	18- 9-1998	98,300
» » »	12,50%	1- 9-1991/2001	99 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,550
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,725
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,825
» » » »	15 4-1985/93	9,75%	99,775
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,950
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,325
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,350
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,425
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,775
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,950
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,725
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,250

92M20052

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

N. 98

Corso dei cambi del 21 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1215,300	1215,300	1215,300	1215,300	1215,300	1215,300	1215,250	1215,300	1215,300	
E.C.U.	1547,450	1547,450	1548 —	1547,450	1547,450	1547,450	1547,320	1547,450	1547,450	-
Marco tedesco	753,370	753,370	753,500	753,370	753,370	753,370	753,330	753,370	753,370	
Franco francese	224,050	224,050	224,500	224,050	224,050	224,050	224,070	224,050	224,050	
Lira sterlina	2212,500	2212,500	2215 —	2212,500	2212,500	2212,500	2212,550	2212,500	2212,500	
Fiorino olandese	669,090	669,090	669 —	669,090	669,090	669,090	669,100	669,090	669,090	-
Franco belga	36,615	36,615	36,600	36,615	36,615	36,615	36,615	36,615	36,615	
Peseta spagnola	12,066	12,066	12,085	12,066	12,066	12,066	12,069	12,066	12,066	-
Corona danese	195,190	195,190	195,500	195,190	195,190	195,190	195,190	195,190	195,190	-
Lira irlandese	2013,900	2013,900	2013 —	2013,900	2013,900	2013,900	2013,300	2013,900	2013,900	- -
Dracma greca	6,335	6,335	6,340	6,335	6,335	6,335	6,336	6,335	6,335	--
Escudo portoghese	9,058	9,058	9,080	9,058	9,058	9,058	9,057	9,058	9,058	
Dollaro canadese	1017,400	1017,400	1018 —	1017,400	1017,400	1017,400	1018,050	1017,400	1017,400	
Yen giapponese	9,327	9,327	9,330	9,327	9,327	9,327	9,328	9,327	9,327	
Franco svizzero	818,790	818,790	820 —	818,790	818,790	818,790	819,410	818,790	818,790	—
Scellino austriaco	107,060	107,060	107,050	107,060	107,060	107,060	107,059	107,060	107,060	
Corona norvegese	193,050	193,050	193,500	193,050	193,050	193,050	193,100	193,050	193,050	--
Corona svedese	209,230	209,230	209 —	209,230	209,230	209,230	209,160	209,230	209,230	—
Marco finlandese	277,440	277,440	277,500	277,440	277,440	277,440	277,250	277,440	277,440	—
Dollaro australiano	922,700	922,700	920 —	922,700	922,700	922,700	923,200	922,700	922,700	

Media dei titoli del 21 maggio 1992

Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,075
» » » 21- 4-1987/94	88,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,010
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,125
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,125
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,100
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	99,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,800
» » » » 19- 8-1987/92	100 —
» » » » 1-11-1987/92	99,950
» » » » 1-12-1987/92	100,025
» » » » 1- 1 1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	99,950
» » » »	1- 4-1988/93	100 —
» » » »	1- 5-1988/93	100,300
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	100,300
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	100,025
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,875
» » » »	1- 9-1988/93	100,100
» » » »	18- 9-1986/93	99,650
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,600
» » » »	1-11-1988/93	100,450
» » » »	18-11-1987/93	99,975
» » » »	19-12-1986/93	100,100
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,150
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,625
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,900
» » » »	1- 2-1985/95	100,400
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,675
» » » »	1- 4-1985/95	99,850
» » » »	1- 5-1985/95	98,975
» » » »	1- 5-1990/95	99,600
» » » »	1- 6-1985/95	99,350
» » » »	1- 7-1985/95	99,825
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,450
» » » »	1- 9-1985/95	99,125
» » » »	1- 9-1990/95	99,650
» » » »	1-10-1985/95	99,075
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99,200
» » » »	1-11-1990/95	99,475
» » » »	1-12-1985/95	99,175
» » » »	1-12-1990/95	99,800
» » » »	1- 1-1986/96	99,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,250
» » » »	1- 1-1991/96	99,700
» » » »	1- 2-1986/96	99,865
» » » »	1- 2-1991/96	99,600
» » » »	1- 3-1986/96	99,500
» » » »	1- 4-1986/96	99,475
» » » »	1- 5-1986/96	99,650
» » » »	1- 6-1986/96	100 —
» » » »	1- 7-1986/96	99,925
» » » »	1- 8-1986/96	99,375
» » » »	1- 9-1986/96	99,200
» » » »	1-10-1986/96	99,575
» » » »	1-11-1986/96	98,675
» » » »	1-12-1986/96	98,750
» » » »	1- 1-1987/97	98,775
» » » »	1- 2-1987/97	99,150
» » » »	18- 2-1987/97	99,200
» » » »	1- 3-1987/97	99,100
» » » »	1- 4-1987/97	99,775
» » » »	1- 5-1987/97	99,100
» » » »	1- 6-1987/97	99,925
» » » »	1- 7-1987/97	99,600
» » » »	1- 8-1987/97	99,200
» » » »	1- 9-1987/97	98,925
» » » »	1- 3-1991/98	98,725
» » » »	1- 4-1991/98	98,475

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	98,550
» » » »	1- 6-1991/98	98,775
» » » »	1- 7-1991/98	98,800
» » » »	1- 8-1991/98	98,675
» » » »	1- 9-1991/98	98,600
» » » »	1-10-1991/98	98,350
» » » »	1-11-1991/98	98,475
Buoni Tesoro Pol. 9,15%	1- 6-1992	99,950
» » » 10,50%	1- 7-1992	99,950
» » » 11,50%	1- 7-1992	99,775
» » » 11,50%	1- 8-1992	99,750
» » » 12,50%	1- 9-1992	99,800
» » » 12,50%	1-10-1992	99,875
» » » 12,50%	1- 2-1993	99,950
» » » 12,50%	1- 7-1993	99,950
» » » 12,50%	1- 8-1993	99,975
» » » 12,50%	1- 9-1993	99,950
» » » 12,50%	1-10-1993	99,900
» » » 12,50%	1-11-1993	100 —
» » » 12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » » 12,50%	17-11-1993	100,275
» » » 12,50%	1-12-1993	100,050
» » » 12,50%	1- 1-1989/94	100,150
» » » 12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » » 12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » » 12,50%	1- 3-1990/94	99,950
» » » 12,50%	1- 5-1990/94	100,050
» » » 12,50%	1- 6-1990/94	100,150
» » » 12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » » 12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » » 12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » » 12,50%	1- 1-1991/96	100 —
» » » 12,50%	1- 3-1991/96	100 —
» » » 12,00%	1- 6-1991/96	98,525
» » » 12,50%	1- 6-1990/97	100,175
» » » 12,50%	16- 6-1990/97	100,100
» » » 12,50%	1-11-1990/97	100,175
» » » 12,50%	1- 1-1991/98	100,175
» » » 12,50%	19- 3-1991/98	100,250
» » » 12,00%	20- 6-1991/98	98,300
» » » 12,50%	1- 3-1991/2001	101,500
» » » 12,00%	1- 6-1991/2001	98,950
» » » 12,00%	1- 9-1991/96	98,300
» » » 12,00%	18- 9-1991/98	98,300
Certificati credito Tesoro E.C.U.	25- 5-1988/92 8,50%	99,600
» » » »	22-11-1984/92 10,50%	99,800
» » » »	22- 2-1985/93 9,60%	99,900
» » » »	15- 4-1985/93 9,75%	99,650
» » » »	22- 7-1985/93 9,00%	98,750
» » » »	25- 7-1988/93 8,75%	97,800
» » » »	28- 9-1988/93 8,75%	97,025
» » » »	26-10-1988/93 8,65%	97 —
» » » »	22-11-1985/93 8,75%	98,050
» » » »	28-11-1988/93 8,50%	96,700
» » » »	28-12-1988/93 8,75%	96,375
» » » »	21- 2-1986/94 8,75%	98,600
» » » »	25- 3-1987/94 7,75%	95,050
» » » »	19- 4-1989/94 9,90%	101,225
» » » »	26- 5-1986/94 6,90%	94,400
» » » »	26- 7-1989/94 9,65%	101,350
» » » »	30- 8-1989/94 9,65%	100,100
» » » »	26-10-1989/94 10,15%	100,200
» » » »	22-11-1989/94 10,70%	101,800
» » » »	24- 1-1990/95 11,15%	105,100
» » » »	27- 3-1990/95 12,00%	105,950
» » » »	24- 5-1989/95 9,90%	100,300
» » » »	29- 5-1990/95 11,50%	103,800
» » » »	26- 9-1990/95 11,90%	102,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M21052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 12 maggio 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169; la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Policoro (Matera). — Imprese impegnate nei lavori per il completamento e ammodernamento dell'impianto irriguo del Metapontino - Progetto speciale n. 14/177. Lavoratori licenziati dal 27 novembre 1989:

delibera CIPI 22 aprile 1992;
periodo dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990.

2) Area del comune di Policoro (Matera). — Imprese impegnate nei lavori per il completamento e ammodernamento dell'impianto irriguo del Metapontino - Progetto speciale n. 14/177. Lavoratori licenziati dal 27 novembre 1989:

delibera CIPI 22 aprile 1992;
periodo dal 27 maggio 1990 al 26 novembre 1990.

3) Area del comune di Policoro (Matera). — Imprese impegnate nei lavori per il completamento e ammodernamento dell'impianto irriguo del Metapontino - Progetto speciale n. 14/177. Lavoratori licenziati dal 27 novembre 1989:

delibera CIPI 22 aprile 1992;
periodo dal 27 novembre 1990 al 12 maggio 1991.

4) Area del comune di Policoro (Matera). — Imprese impegnate nei lavori per il completamento e ammodernamento dell'impianto irriguo del Metapontino - Progetto speciale n. 14/177. Lavoratori licenziati dal 27 novembre 1989:

delibera CIPI 22 aprile 1992;
periodo dal 27 maggio 1991 all'11 agosto 1991.

5) Area dei comuni in provincia di Salerno - Area Vallo della Lucania. — Realizzazione della strada a s.v. Vallo Scalo-Futani. Lavoratori licenziati dal 1° luglio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

6) Area dei comuni in provincia di Salerno - Area Vallo della Lucania. — Realizzazione della strada a s.v. Vallo Scalo-Futani. Lavoratori licenziati dal 1° luglio 1990:

delibera CIPI 20 dicembre 1991;
periodo dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

7) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di costruzione di opere idrauliche nel porto di Gioia Tauro. Lavoratori licenziati dal 28 febbraio 1991:

delibera CIPI 22 aprile 1992;
periodo dal 28 febbraio 1991 all'11 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1992 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Ausonia farmaceutici*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 30 gennaio 1986 al 21 gennaio 1989:

periodo: dal 20 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 marzo 1985, dal 1° agosto 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Silm italiana*, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e stabilimenti di Cisterna di Latina (Latina), licenziati dal 28 giugno 1986 al 20 dicembre 1988:

periodo: dal 19 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. A.C.I. - Azienda ceramica industriale*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 13 luglio 1983:

periodo: dal 5 luglio 1990 al 4 gennaio 1991;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. A.C.I. - Azienda ceramica industriale*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 13 luglio 1983:

periodo: dal 5 gennaio 1991 al 4 luglio 1991;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. A.C.I. - Azienda ceramica industriale*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 13 luglio 1983:

periodo: dal 5 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 giugno 1984: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. - Utita macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Este (Padova), licenziati dal 27 dicembre 1985:

periodo: dal 28 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Meccanico, codice Istat 316.3, operanti in comune di Battipaglia (Salerno), a decorrere dal 30 giugno 1989:

periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1991: con effetto dal 30 giugno 1989;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. G.B. Galimberti e Figli*, con sede in Osnago (Como) e stabilimento di Osnago (Como), licenziati dall'8 luglio 1986:

periodo: dal 6 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dall'11 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

9) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Produzione sacchi in polipropilene e juta, operanti in Capurso (Bari), a decorrere dal 10 aprile 1990:

periodo: dal 10 ottobre 1990 al 10 aprile 1991;
CIPI 22 aprile 1992: con effetto dal 10 aprile 1990;
causa: crisi di settore.

10) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Produzione sacchi in polipropilene e juta, operanti in Capurso (Bari), a decorrere dal 10 aprile 1990:

periodo: dall'11 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 aprile 1992: con effetto dal 10 aprile 1990;
causa: crisi di settore.

11) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Costruz./ Mont. App. Radio Telev. - Elettroac., Istat 3.45.1/.3, operanti in Pinerolo (Torino) a decorrere dal 30 dicembre 1989:

periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 25 marzo 1992: con effetto dal 30 dicembre 1989;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1991.

12) Lavoratori dall'azienda *S.r.l. Bell Cotton*, con sede in Bellano (Como) e stabilimento di Bellano (Como), licenziati dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1991.

13) Lavoratori dall'azienda *S.r.l. Bell Cotton*, con sede in Bellano (Como) e stabilimento di Bellano (Como), licenziati dal 29 dicembre 1986:

periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1991.

14) Lavoratori dall'azienda *S.p.a. Zanussi edilizia industrializzata*, con sede in Spilimbergo (Pordenone) e stabilimento di Spilimbergo (Pordenone), licenziati dal 4 dicembre 1990 al 3 giugno 1991:

periodo: dal 4 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 luglio 1989: dal 5 giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

15) Lavoratori dall'azienda *S.n.c. Calzaturificio Kilvestar di Marcello Papa & C.*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimenti di S. Maria a Vico (Caserta), licenziati dal 18 giugno 1990 al 31 dicembre 1990:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
CIPI 25 marzo 1992: dal 22 giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

16) Lavoratori dall'azienda *S.r.l. Acciaierie e Ferriere F.lli Busseni*, con sede in Nave (Brescia) e stabilimento di Nave (Brescia), licenziati dal 3 febbraio 1987:

periodo: dal 3 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 14 giugno 1988: dal 3 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale.

17) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore Tessile-Maglieria, cod. Istat 436.2-436.3, operanti in Borgosesia, Valduggia (Vercelli), Borgoticino, Villadossola (Novara), a decorrere dal 26 gennaio 1991:

periodo: dal 26 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 aprile 1992: con effetto dal 26 gennaio 1991;
causa: crisi di settore.

18) Lavoratori dall'azienda *S.r.l. Daina confezioni*, con sede in Mira (Venezia), e stabilimento di Mira (Venezia), licenziati dal 18 ottobre 1990 al 18 aprile 1991:

periodo: dal 19 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 luglio 1990: dal 18 ottobre 1989;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori dall'azienda *S.n.c. Tecas cavi*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia), licenziati dal 14 marzo 1987:

periodo: dal 10 settembre 1990 al 9 marzo 1991;
CIPI 2 dicembre 1987: dal 14 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori dall'azienda *S.n.c. Tecas cavi*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia), licenziati dal 14 marzo 1987:

periodo: dal 10 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 dicembre 1987: dal 14 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori dall'azienda *S.p.a. Tecas*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia), licenziati dal 7 marzo 1987:

periodo: dal 3 settembre 1990 al 2 marzo 1991;
CIPI 2 dicembre 1987: dal 7 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori dall'azienda *S.p.a. Tecas*, con sede in Edolo (Brescia) e stabilimento di Edolo (Brescia), licenziati dal 7 marzo 1987:

periodo: dal 3 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 dicembre 1987: dal 7 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori dall'azienda *S.p.a. Pro.Co.M.*, con sede in Catania e cantieri in provincia di Siracusa, licenziati dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° aprile 1988;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori dall'azienda *S.p.a. Pro.Co.M.*, con sede in Catania e cantieri in provincia di Siracusa, licenziati dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° aprile 1988;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dall'azienda *S.p.a. Pro.Co.M.*, con sede in Catania e cantieri in provincia di Siracusa, licenziati dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° aprile 1988;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori dall'azienda *S.p.a. Pro.Co.M.*, con sede in Catania e cantieri in provincia di Siracusa, licenziati dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° aprile 1988;
causa: crisi aziendale.

27) Lavoratori dall'azienda *S.r.l. Uniconfex Lady*, con sede in Covo (Bergamo), e stabilimento di Covo (Bergamo), licenziati dal 2 febbraio 1988:

periodo: dal 1° agosto 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1988: dal 2 febbraio 1988;
causa: crisi aziendale.

28) Lavoratori dall'azienda *S.p.a. Resine sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 1° novembre 1985 al 27 ottobre 1988:

periodo: dal 23 ottobre 1990 al 22 aprile 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

29) Lavoratori dall'azienda *S.p.a. Resine sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 1° novembre 1985 al 27 ottobre 1988:

periodo: dal 23 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

92A2498

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 22 aprile 1992 i poteri conferiti al dottor Giampaolo Scoppa, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie Rinnovamento - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 22 agosto 1992.

Con lo stesso decreto sono stati conferiti al suddetto commissario governativo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2543 del codice civile, i poteri dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci degli esercizi 1990 e 1991.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1992 i poteri conferiti al prof. Piergiorgio Gattinoni, via Saffi, 15, Milano, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Solidarietà», con sede in Limbiate (Milano), sono stati prorogati fino al 22 ottobre 1992.

92A2476

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.19318-XV-J dell'11 aprile 1992 gli articoli pirotecnici denominati:

Vienna-Rakete (nome attribuito dalla ditta Razzo Vienna);

Teufels-Rakete (nome attribuito dalla ditta Razzo Diavolo);

Wirbelsturm-Rakete (nome attribuito dalla ditta Razzo Uragano);

Duplex-Bomben-Rakete (nome attribuito dalla ditta Razzo Bomba);

Triplex-Bomben-Rakete (nome attribuito dalla ditta Razzo Super Star);

Strato-Rakete (nome attribuito dalla ditta Razzo Stratosferico),

che la ditta R. Riedlinger intende importare dalla Repubblica federale tedesca, sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A2472

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.24210-XV-J (11) del 14 aprile 1992 il manufatto denominato: «Detonatore elettrico SA 4301 B/S 55Z» che la società Valsella meccanotecnica S.p.a. intende importare dalla società Davey Bickford - Roven (Francia), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A2473

Determinazione dell'indennità di carica e del gettone di presenza a favore del presidente e del vice presidente dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, a decorrere dal 1° marzo 1992 al presidente dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) è attribuita una indennità di carica pari al trattamento economico iniziale del direttore generale, comprensivo dello stipendio iniziale lordo, della tredicesima mensilità e dell'indennità integrativa speciale, maggiorato del 20%, mentre al vice presidente è attribuita un'indennità di carica pari al 50% di quella del presidente.

L'importo del gettone di presenza a favore del presidente e del vice presidente per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali è fissato in L. 50.000 lorde.

Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza per una medesima giornata.

92A2500

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente, al vice presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

Con decreto 12 maggio 1992 del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, l'indennità di carica spettante al presidente dell'E.N.I.T. - Ente nazionale italiano per il turismo, a decorrere dalla data di nomina, è determinata nella misura annua lorda di lire 100 milioni.

L'indennità di carica spettante al vice presidente dell'E.N.I.T. - Ente nazionale italiano per il turismo, a decorrere dalla data di nomina, è determinata nella misura annua lorda di lire 25 milioni.

Il compenso ai componenti del consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T. - Ente nazionale italano per il turismo, è determinato nella misura annua lorda di lire 15 milioni.

Il gettone di presenza per le sedute del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti è determinato in L. 200.000.

Al presidente ed al vice presidente dell'E.N.I.T. - Ente nazionale italiano per il turismo, compete anche il rimborso delle spese di missione sostenute per l'espletamento dell'incarico.

92A2470

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti la cancellazione e la iscrizione di associazioni ortofrutticole ed agrumarie nei rispettivi elenchi nazionali.

Con decreto ministeriale n. 8739 del 25 febbraio 1992 è stata accertata la perdita, per l'associazione C.O.S. - Cooperativa ortofrutticola siciliana, con sede in Villabate (Palermo), piazza Stazione, 10, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta associazione viene pertanto cancellata dal n. 93 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge, e ad essa viene revocata la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 8740 del 25 febbraio 1992 è stata accertata la perdita, per l'associazione produttori ortofrutticoli ed agrumicoli - APOA, con sede in Catania, via Plebiscito, 855, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta associazione viene pertanto cancellata dal n. 110 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge, e ad essa viene revocata la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 8741 del 25 febbraio 1992 è stata accertata la perdita, per l'associazione produttori agrumicoli ed ortofrutticoli di Gela - APAOG, con sede in Gela (Caltanissetta), contrada Marconi, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 febbraio 1968.

La predetta associazione viene pertanto cancellata dal n. 150 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della citata legge, e ad essa viene revocata la personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 8813 del 12 marzo 1992 è stata accertata nell'associazione «Geoport», con sede in Caltanissetta, via Sallemi, 22, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 gennaio 1968, nonché dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 162 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari, di cui all'art. 5 della legge citata e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 8814 del 12 marzo 1992 è stata accertata nell'associazione «As. Pr. O. Sud.», con sede in Messina, via Bartolomeo da Neocastro, 13, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 gennaio 1968, nonchè dell'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 163 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari, di cui all'art. 5 della legge citata e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 8815 del 12 marzo 1992 è stata accertata nell'associazione «Econut», con sede in Nola (Napoli), via On. Francesco Napolitano, parco Napolitano 2, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 gennaio 1968, nonchè dall'art. 14-*ter* del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 7 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori di frutta in guscio e/o carrube e ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto ministeriale n. 8826 del 14 marzo 1992 è stata accertata nell'associazione «Apodor», con sede in Piedimonte di Sessa Aurunca (Caserta), località Colonne, 2, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 165 del 21 gennaio 1968, nonchè dall'art. 13 del regolamento CEE n. 1035/72.

La predetta associazione è iscritta al n. 164 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari, di cui all'art. 5 della legge citata e, ad essa è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

92A2475

Determinazione dell'indennità di carica spettante ai presidenti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria vigilati dal Ministero.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1992, sulla proposta identica del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministro del tesoro, è stata determinata, a decorrere dal 1° gennaio 1992, l'indennità di carica spettante ai presidenti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria vigilati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

92A2499

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Rocchetta» in contenitori di vetro, PET e PVC

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 232 del 27 aprile 1992 la Rocchetta S.p.a., con sede in Gualdo Tadino (Perugia), via della Rocchetta n. 15, è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Rocchetta» in contenitori vetro della capacità di ml 1.500 e 2.000, di PET della capacità di ml 200, 250, 330 e 750 e di PVC della capacità di ml 200, 250 e 500.

92A2477

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, recante: «Attuazione della direttiva n. 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 24, prima colonna, all'art. 4, commi 1, 2 e 3, dove sono riportate le parole: «*Ministero*» e «*Ministeri*», si legga rispettivamente: «*Ministro*» e «*Ministri*»; al comma 2, lettera *b)*, dello stesso art. 4 è inserita una virgola dopo la parola «concentrazioni»;

alla pag. 24, seconda colonna, all'art. 5, comma 3, dove è scritto: «... diverse dalle operazioni di eliminazione o di deposito ai fini dell'eliminazione *prevista* dagli articoli successivi, ...», si legga: «... diverse dalle operazioni di eliminazione, o di deposito ai fini dell'eliminazione *previste* dagli articoli successivi, ...»; al successivo art. 6, comma 1, terzo rigo, dove è scritto: «... ed in particolare all'art. 4, è vietato...», si legga: «... ed in particolare all'art. 4, *comma 3, della stessa legge*, è vietato ...»;

alla pag. 26, prima colonna, all'art. 14, comma 2, terzultimo rigo, dove è scritto: «... entro il 31 *gennaio* 1993 ...», si legga: «... entro il 31 *dicembre* 1993 ...».

92A2478

Avviso relativo al comunicato riguardante l'entrata in vigore della convenzione relativa all'adesione di Spagna e Portogallo alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito e dalla convenzione relativa all'adesione della Grecia, firmata a Donastia-San Sebastian il 26 maggio 1989. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 24 aprile 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 31 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, al rigo ultimo, la data *26 maggio 1992* deve intendersi *1° maggio 1992*.

92A2503

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, recante: «Attuazione della direttiva n. 86/594/CEE relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, alla pag. 46 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, dove è scritto: «agli apparecchi *elettrodomestici.*», si legga: «agli apparecchi *elettroacustici.*».

92A2532

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S r l
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 80.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200